

D.M. 24 novembre 1978 ⁽¹⁾.

Modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione nonché per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 1978, n. 336.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la [legge 18 aprile 1975, n. 110](#), recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Ritenuta, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, della suddetta [legge n. 110/1975](#), la necessità di determinare le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione nonché quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#);

Decreta:

1. L'esportazione definitiva delle armi comuni da sparo di cui all'[art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110](#), deve essere effettuata dalle ditte autorizzate ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi o dalle persone residenti nello Stato in occasione del trasferimento della propria residenza all'estero.

L'esportazione definitiva delle armi commissionate o direttamente acquistate in Italia da cittadini italiani o stranieri residenti all'estero può essere effettuata anche dal privato cedente che, in tal caso, dovrà richiedere a nome proprio la prescritta licenza di polizia e curare tutte le formalità relative alle operazioni di esportazione.

Qualora le operazioni di cui ai precedenti commi vengano effettuate a mezzo di rappresentante, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#), colui che richiede la licenza di polizia per l'esportazione deve indicare il nominativo del rappresentante medesimo. Il rappresentante designato potrà essere autorizzato al compimento delle operazioni dalla stessa autorità che rilascia la licenza di esportazione, sempre che risulti in possesso di requisiti soggettivi contemplati dall'[art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110](#).

2. L'esportazione definitiva o temporanea delle armi comuni da sparo di cui all'[art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110](#), può avvenire soltanto su dichiarazione scritta da presentare, qualunque sia il mezzo di trasporto impiegato, esclusivamente alle dogane internazionali ed a quelle di confine di terra e di mare, nonché alle dogane ubicate nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico civile internazionale, ed è subordinata alla presentazione in dogana della licenza di polizia, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di divieti di carattere economico e valutario.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle armi destinate ad altri Stati membri dell'Unione europea ⁽²⁾.

(2) Comma così sostituito dall'[art. 6, D.M. 30 ottobre 1996, n. 635](#).

2-bis. In deroga a quanto disposto nel precedente art. 2, la dogana di Brescia è abilitata ad effettuare operazioni di esportazione definitiva o temporanea delle armi comuni da sparo di cui all'[art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110](#).

Per il compimento delle suddette operazioni di esportazione saranno osservate, oltre alle altre condizioni prescritte dal presente decreto, le seguenti particolari modalità:

1) obbligo del suggellamento da parte della dogana di Brescia dei singoli colli o contenitori nonché dei veicoli contenenti armi in esportazione;

2) il trasporto dei colli o contenitori contenenti armi dalla dogana di Brescia a quella di uscita dello Stato può essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali indicati nella licenza di esportazione rilasciata dal questore; il questore, a richiesta delle aziende anzidette può abilitare al trasporto dei materiali in esportazione, da Brescia al confine dello Stato, i dipendenti delle stesse purché dette persone siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'[art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110](#); in ogni caso il questore può prescrivere la scorta dei materiali a mezzo di guardie particolari giurate;

3) nella domanda per l'ottenimento della licenza di polizia per l'esportazione devono essere indicati: il mezzo di trasporto, fino alla dogana di confine con la precisazione dei dati di identificazione dello stesso; il giorno e l'ora di partenza; l'itinerario che si intende seguire; il giorno e l'ora presumibile di arrivo; le località in cui si prevede che il mezzo effettuerà soste per rifornimenti o trasbordi, indicando in tale ultimo caso i dati di identificazione del mezzo col quale il viaggio continuerà. Detti elementi debbono essere riportati nella licenza. L'operazione di trasbordo deve essere effettuata sotto vigilanza della dogana o della guardia di finanza;

4) i colli contenenti armi destinate all'esportazione debbono essere presentati alla dogana di uscita dal territorio dello Stato entro il termine stabilito nella licenza di polizia, decorrente dalla data della bolletta doganale di esportazione; decorso tale termine i colli debbono essere sottoposti a nuova visita doganale;

5) controllo esterno da parte della dogana di uscita dallo Stato dei suggelli apposti dalla dogana di Brescia, per accertarne l'integrità e la corrispondenza con quelli indicati nella bolletta di esportazione; in caso di sospetto di irregolarità si procederà a nuova verifica della merce;

6) divieto di consentire il cambio di destinazione dei particolari trasporti;

7) eventuali impreviste interruzioni o deviazioni del viaggio, rispetto all'itinerario prestabilito, debbono essere immediatamente notificate al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri, i quali ne daranno telegrafica notifica alla questura che aveva autorizzato l'operazione e a quelle interessate, per competenza territoriale, all'ulteriore svolgimento del viaggio;

8) anticipazione da parte della dogana di Brescia, a mezzo telescritto, alla dogana di uscita dallo Stato, direttamente o tramite la competente circoscrizione doganale, di tutti gli elementi necessari ad individuare la partita di armi coperta da singola bolletta di esportazione, ivi compreso il termine di presentazione della partita stessa alla dogana di uscita, indicato nella licenza di polizia;

9) tempestiva comunicazione a mezzo telescritto dalla dogana di uscita a quella di Brescia, direttamente o tramite la competente circoscrizione doganale, dell'avvenuta regolare esportazione della partita di armi coperta da singola bolletta di esportazione ⁽³⁾.

(3) Articolo aggiunto dall'[art. 1, D.M. 16 marzo 1979](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1979, n. 78), entrato in vigore, per effetto dell'[art. 2](#), il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. Ai sensi dell'*art. 16, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110*, per le operazioni di esportazioni definitive o temporanee delle armi indicate nei precedenti articoli, i militari della guardia di finanza ed i funzionari doganali non possono avvalersi delle facoltà di cui all'*art. 21, secondo comma, ed all'art. 59, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*.

Per le stesse operazioni inoltre non sono applicabili le procedure semplificate di accertamento stabilite con gli articoli 235, 236 e 237 del predetto testo unico.

La prova dell'avvenuta uscita dal territorio doganale dello Stato è data esclusivamente dalle attestazioni apposte dai militari della guardia di finanza sulle bollette doganali di esportazione.

Entro trenta giorni dall'avvenuta esportazione, l'intestatario della licenza di polizia deve esibire all'autorità di polizia che ha rilasciato la licenza stessa la parte della bolletta di esportazione (figlia) in suo possesso.

4. Ai fini della prova dell'avvenuta uscita dallo Stato delle armi esportate dai residenti che si trasferiscono definitivamente all'estero, i militari della guardia di finanza, effettuati il riscontro di competenza e la prescritta annotazione sulle bollette di esportazione, provvedono a ritirare la copia della licenza di polizia ed ad apporre sulla stessa una dichiarazione attestante l'effettiva uscita dallo Stato delle armi esportate.

La copia della licenza di polizia, completata della dichiarazione di cui al precedente comma è inviata, a cura del competente comando della guardia di finanza, a mezzo raccomandata, all'autorità di pubblica sicurezza che ha rilasciato la licenza medesima.

5. Le persone residenti in Italia che intendono esportare temporaneamente, al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo debbono munirsi della apposita dichiarazione conforme all'allegato A, rilasciata dalla Federazione italiana tiro a volo o dalla Unione italiana di tiro a segno, vistata dal questore della provincia donde partono le armi.

La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere esibita all'ufficio di pubblica sicurezza di frontiera che vi attesta l'effettiva uscita delle armi dal territorio nazionale con l'indicazione della relativa data.

L'esportazione temporanea di cui ai commi precedenti è consentita nei limiti di tre armi e di mille cartucce.

5-bis. 1. Non sono soggette ai visti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5, le dichiarazioni rilasciate dalla Federazione italiana tiro a volo o dalla Unione italiana tiro a segno concernenti le persone residenti in Italia, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare temporaneamente, al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo iscritte nella predetta carta ⁽⁴⁾.

(4) Aggiunto dall'*art. 6, D.M. 30 ottobre 1996, n. 635*.

6. Su licenza del questore è consentita ai residenti in Italia la esportazione temporanea, al proprio seguito, di armi per uso di caccia in numero non superiore a tre e di cartucce non superiore a duecento ⁽⁵⁾.

Nella licenza debbono essere riportati i dati identificativi delle armi che si intendono esportare.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.M. 16 marzo 1979* (Gazz. Uff. 20 marzo 1979, n. 78), entrato in vigore, per effetto dell'*art. 2*, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

6-bis. 1. La licenza di cui all'articolo precedente non è richiesta per le persone residenti in Italia, in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio della caccia e della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare temporaneamente, al proprio seguito, in un altro Stato membro dell'Unione europea armi da caccia iscritte nella predetta carta.

2. L'esportazione temporanea di cui al comma 1 è consentita nei limiti di tre armi e di mille cartucce ⁽⁶⁾.

(6) Aggiunto dall'*art. 6, D.M. 30 ottobre 1996, n. 635*.

7. Per le operazioni previste dagli articoli 5 e 6 del presente decreto non si applica quanto dispone il *secondo comma dell'art. 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110*.

8. Le autorizzazioni previste dagli articoli 5 e 6 del presente decreto non possono avere validità superiore a novanta giorni ed abilitano l'interessato al trasporto ed alla reimportazione dei materiali entro il termine prestabilito.

9. Non è consentita l'esportazione delle armi di cui l'interessato non dimostri il legittimo possesso, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Ai fini dell'esportazione di armi da caccia il richiedente deve dimostrare di essere in possesso di licenza valida per il porto di tali armi.

10. L'esportazione temporanea e la reimportazione delle armi e delle eventuali munizioni di cui ai precedenti articoli è consentita attraverso tutte le dogane di confine su dichiarazione verbale e presentazione dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 5 e 6.
